

Assegno per il nucleo familiare: quando spetta



L'assegno per il nucleo familiare è un contributo versato dall'INPS ai lavoratori dipendenti o ai pensionati, quando il reddito complessivo delle famiglia non supera determinati limiti stabiliti dalla legge.

L'assegno per il nucleo familiare (ANF) **[1]** è una prestazione erogata dall'Inps a sostegno del reddito delle famiglie dei **lavoratori dipendenti**, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio, la cassa integrazione).

Tale misura è legata al reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i **limiti annuali indicati** dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat.

L'importo dell'assegno dipende comunque da tre fattori:

- il numero dei componenti della famiglia;
- il reddito del nucleo familiare;
- le fasce di reddito stabilite dalla legge.

A chi spetta

Possono richiedere l'ANF:

- i lavoratori dipendenti in attività;
- i lavoratori cassintegrati;
- i lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori assenti per malattia o maternità;
- i lavoratori richiamati alle armi;
- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- i lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- le persone assistite per tubercolosi;
- i disoccupati indennizzati;
- i pensionati ex lavoratori dipendenti;
- i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- i soci di cooperative;
- i **lavoratori parasubordinati** iscritti alla gestione separata dell' Inps.

Per tutte le altre categorie di lavoratori, è prevista l'erogazione degli **assegni**

familiari, disciplinati da una diversa normativa.

Composizione del nucleo familiare

I componenti del nucleo familiare i cui redditi sono cumulati per aver diritto all'ANF sono:

- il **richiedente**;
- il **coniuge** purché non separato;
- i **figli ed equiparati [2]** (non coniugati), minori di età, maggiorenni inabili, studenti o apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni facenti parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli con meno di 26 anni;
- i **minori in affidamento**;
- i **familiari** di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato **[3]**, che siano **residenti all'estero**;
- **nipoti minori in linea retta** a carico dell'ascendente (nonno, bisnonno);
- i **fratelli, le sorelle e i nipoti** (non coniugati) minorenni oppure maggiorenni inabili (purché orfani di entrambi i genitori senza beneficio della pensione ai superstiti).

L' assegno spetta anche per i **figli naturali di coppie di fatto**, legalmente riconosciuti e conviventi **[4]**, purché almeno uno dei genitori rientri nelle categorie di lavoratori previste dalla legge.

Reddito del nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare, rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno, è costituito dalla **somma dei redditi del lavoratore e dei componenti della**

famiglia assoggettati all'Irpef, conseguito nell'**anno solare** precedente il 1° luglio dell'anno della richiesta, ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio: con riferimento al periodo che va dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, il richiedente dovrà dichiarare i redditi del nucleo familiare dell'anno 2012).

Sono compresi tra i redditi rilevanti per aver diritto all'ANF:

- tutti i redditi percepiti sia in Italia che all'estero derivanti **da lavoro dipendente**, da pensione, da prestazioni temporanee, compresi gli arretrati a tassazione separata, le borse di studio, gli assegni di ricerca, i redditi da contratti di collaborazione a progetto o co.co.pro, l'assegno di mantenimento del coniuge;

- i redditi di qualsiasi natura, derivanti ad esempio **da lavoro autonomo, da fabbricati e da terreni**;

- i **redditi esenti da imposta** (ad es. pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e i redditi soggetti a **ritenuta alla fonte** (ad esempio gli interessi su titoli o su depositi bancari e postali), **se di importo superiore a euro 1.032,91.**

L'importo da erogare viene stabilito sulla base della fascia di reddito a cui appartiene il contribuente, al numero dei componenti della famiglia e a specifiche **tabelle** (ve ne sono circa 15) legate alle varie tipologie di nucleo familiare (ad esempio, la tabella 21A si riferisce al caso in cui al nucleo appartengano i soli coniugi).

Sono **esclusi** dal calcolo del reddito:

- il trattamento di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni di guerra e quelle tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento e di trasferta;
- l'assegno di mantenimento dei figli.

L'assegno per il nucleo familiare **non spetta** quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente **è inferiore al 70% del reddito complessivo** del nucleo familiare.

Come presentare la domanda

L'assegno va richiesto utilizzando il **modulo ANF/DIP** dell'INPS:

1. al proprio **datore di lavoro**, nel caso in cui il richiedente svolga un'attività lavorativa dipendente.

Il datore provvede poi al pagamento dell'assegno per conto dell'INPS per il periodo in cui il dipendente ha lavorato presso di lui e, anche nel caso in cui la richiesta sia stata inoltrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel termine di 5 anni.

2. direttamente all'**INPS**, quando il richiedente sia operaio agricolo dipendente a tempo determinato, collaboratore domestico, lavoratore iscritto alla gestione separata, lavoratore di ditte cessate o fallite, attraverso:

- accesso tramite codice **Pin** ai servizi telematici dell'**INPS** (www.inps.it);
- **telefonticamente** ai numeri 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore);
- i servizi telematici offerti dai **patronati**.

Nel caso in cui, nel corso della richiesta, intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare o nel reddito, dovranno essere comunicate all'Inps entro 30 giorni.

Decorrenza dell'assegno

Il diritto all'assegno decorre da quando ha inizio l'attività lavorativa ovvero dal momento in cui si verificano le situazioni che determinano il diritto all'assegno (come, ad esempio, il giorno del matrimonio o della nascita di un figlio) e termina alla data in cui dette condizioni vengono a mancare (ad esempio la separazione dei coniugi o il raggiungimento della maggiore età del figlio).

Modalità del pagamento

Il pagamento, quando viene effettuato direttamente dall'INPS, è disposto tramite:

- **bonifico** presso ufficio postale;
- su richiesta dell'interessato, mediante **accredito su conto corrente** postale o bancario.